



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 175 DEL 13/03/2022

RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE PER CASSAZIONE
NOTIFICATO IN DATA 03/02/2022 (PROT' 4244/2022) CONFERIMENTO
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ALESSANDRO
ROMERIO.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- da notizie apparse sulla stampa locale, nel novembre del 2010, si apprendeva che la Banca OMISSIS aveva avviato la procedura esecutiva per la vendita di n. 11.007 azioni della società "Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.", rappresentate dal titolo nominativo n. 7299 di proprietà del Comune di Cattolica, già concesse in pegno alla medesima Banca a garanzia del debito della Fondazione "Regina Maris";

- con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 5 del 30.11.2010 il Comune decideva di promuovere nei confronti della Banca OMISSIS ogni più opportuna azione volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di procedere alla vendita delle azioni di Romagna Acque s.p.a. detenute in pegno dalla suddetta banca, nonché la sospensione della procedura esecutiva attivata ai sensi dell'art. 2797 Codice Civile, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

- con atto di citazione notificato in data 06.1.2010 il Comune di Cattolica proponeva innanzi al Tribunale di Cesena formale opposizione alla vendita, ai sensi dell'art. 2797 Codice Civile, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 615 comma 1 e art. 669-sexies c.p.c., chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione degli effetti della procedura attivata ai sensi dell'art. 2797 c.c. dalla banca per la vendita delle suddette azioni; b) nel merito dell'opposizione proposta, l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento notificata in data 11.08.2007 al Comune di Cattolica, quale terzo datore di pegno, nonché degli atti con cui la Banca aveva attivato la procedura esecutiva per la vendita delle azioni, accertando e dichiarando l'insussistenza dello *ius vendendi* della Banca; c) la condanna della banca alle spese di lite;

- il procedimento veniva iscritto al R.G. n. 2325/2010 ed assegnato al G.O.T. Dott.ssa Cocchi, con 1^ udienza fissata per il 18.03.2011;

- si costituiva in giudizio la banca, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione

della vendita e dell'opposizione, siccome inammissibili e/o infondate;

- con sentenza n. 314/2012 depositata in data 31.07.2012 il Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena – in persona del Giudice monocratico dott.ssa Cocchi, così decideva: *“P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando ogni ulteriore eccezione disattesa e reietta accoglie l'opposizione di parte attrice liquidando le spese del giudizio a carico di parte convenuta che vengono così liquidate: E 4.000,00 a titolo di competenze e spese, E 4.000,00 per onorari oltre accessori;*

- con atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 13.09.2012 la Banca OMISSIS proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso la predetta sentenza;

- i motivi del suddetto appello: *“I – Violazione dell'art. 158 c.p.c.”; “II – Violazione dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c.”; “III – Violazione dell'art. 112 c.p.c.”; “IV – Violazione degli artt. 1418 e seguenti Cod. Civ.”; “V – Infondatezza della domanda di accertamento dell'insussistenza dello ius vendendi”; “VI – Violazione o falsa applicazione degli artt. 2797 c. 1, 480 e 481 c.p.c. e dell'art. 12 Disp. Prel. c.c.”;*

- le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutte le ragioni così come esposte nella narrativa del presente atto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena n. 314/2012 e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte dal Comune di Cattolica contro la OMISSIS siccome infondate. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e condanna del Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro-tempore, a restituire la somma di € 9.152,42 pagata dalla OMISSIS per le spese legali del primo grado di giudizio.”;*

- il procedimento si concludeva con sentenza n. 1753/2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello e condannava il ricorrente al pagamento delle spese legali;

VISTA la sentenza n. 1753/2021;

VISTO il ricorso per Cassazione notificato avverso la sopracitata sentenza in data 03/02/2022 assunto al prot. Ente al nr. 4244/2022;

PRESO ATTO che la sentenza impugnata, al di là dell'esito favorevole per il Comune (visto che respinge l'appello della Banca), contiene in più parti affermazioni (e statuizioni) fortemente pregiudizievoli per la posizione dell'Ente;

RITENUTO :

- necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali dell'appellante e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

- opportuno proporre, inoltre, contestualmente al "controricorso" volto a contrastare i motivi di impugnazione della banca, anche un "ricorso incidentale" al fine di impugnare quelle parti della sentenza che, se non impugunate, potrebbero definitivamente compromettere la posizione dell'Ente.

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota prot. 6631/2022 dall'Avv. Alessandro Romerio con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, con il quale il legale ha proposta un compenso pari ad € 19.051,50 oltre spese generali e Cpa per un totale di € 22.786,00 per

il procedimento di cui trattasi;

PRESO ATTO della comunicazione del 8/3/2022 assunta al prot. n. 8873 dell'Avv. Alessandro Romerio agli atti d'ufficio;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

EVIDENZIATO che, l'Avvocato Romerio, possiede comprovata esperienza quale patrocinatore in Cassazione, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota prot 6631/2022 del 23/02/2022 depositato agli atti d'ufficio;

VALUTATO che l'avvocata Alessandra Vita non è patrocinante in Cassazione e non può pertanto costituirsi in giudizio;

CONSIDERATA la pregressa e proficua collaborazione dell'Avvocato Romerio con l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica in convenzione con il Comune di Gabicce Mare, del quale faceva parte l'Avvocato Alessandra Vita patrocinatore del precedente grado di giudizio, che ha consentito al legale di acquisire conoscenza della materia oggetto della controversia;

VISTI i termini molto ristretti per costituirsi in giudizio che non consentirebbero ad altri legali, all'oscuro della vicenda, di istruire in modo efficace la pratica;

VALUTATO inoltre l'ingente valore della controversia;

RITENUTO, quindi, in questo caso che l'affidamento diretto a un professionista di comprovata esperienza non iscritto all'elenco come disciplinato dall'art. 4 dell'avviso per la formazione di un elenco di avvocati di cui alla determina 507/2016, in questo caso sia rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, stante anche la complessità del procedimento giudiziale e il valore della controversia;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM

55/2014, che la Giunta comunale ha approvato l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi con propria delibera nr. 29/2022 del, che è stato richiesto all'Anac il seguente codice cig. 4635810A7 (incarico avv. Romerio) e il seguente codice cig Z79358139D (domiciliazione Avv. Bonaccio);

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo incarico di patrocinio legale all'Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24;

RILEVATO che l'art. 57 comma 7 lett. f) del vigente regolamento di contabilità dell'Ente prevede che sono approvate con determinazione dirigenziale le variazioni agli stanziamenti di spesa relativi a macroaggregati all'interno della stessa missione e programma assegnati al medesimo responsabile di settore;

VISTO il parere del 7/3/2021 del dirigente I settore in merito allo storno di fondi depositato agli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di conferire direttamente all'Avv. Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, P.I. 02085850416 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio (Euro 19.051,50 oltre spese generali e Cpa per un totale di € 22.786,00), oltre spese di domiciliazione, oltre alle spese per il contributo unificato pari ad € 3.399,00
- 4) di dare atto che le spese di domiciliazione ammontano come da preventivo preventivo depositato agli atti d'ufficio dell'Avvocato Giovanni Bonaccio con Studio legale in Roma Via Corridoni nr. 15 a € 635,00 complessivi;
- 5) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 6) di autorizzare i servizi finanziari allo storno ex art. 57 comma 7 lett. f) del vigente regolamento di contabilità della somma di € 13.890,00 dal capitolo 271000 al capitolo 270002 del corrente esercizio finanziario;

- 7) di imputare la spesa complessiva di € 26.820,00 come segue:
 - € 13.890,00 (I Acconto € 10.491,00 oltre contributo unificato € 3.399,00) a carico del Bilancio di previsione corrente esercizio Capitolo 270002 Piano dei conti 1.03.02.11.006 patrocinio legale.;
 - quanto ad € 6.894,00 (II Acconto) a carico del Bilancio di previsione anno 2023 Capitolo 270002 Piano dei conti 1.03.02.11.006 patrocinio legale 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
 - quanto ad € 635,00 (Spese domiciliazione beneficiario Avv. Bonaccio) a carico del Bilancio di previsione anno 2023 Capitolo 270002 piano dei conti 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
 - quanto ad € 5.401,00 (Saldo) a carico del bilancio di previsione 2024 capitolo 270002 piano dei conti 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
- 8) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Cattolica – area Amministrazione trasparente sezione Consulenti ed incarichi – nel rispetto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ex art. 15 Dlgs. 33/2013;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 23/12/2005 n. 266 finanziaria 2006 e dalla nota prot. 1389 del 16/03/2009 della Sez Regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la presente determinazione dirigenziale sia trasmessa alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, per il tramite dei Servizi finanziari;
- 10) di precisare che le i legali affidatari, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 11) di attribuire alla presente determina dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 190 del Tuel e trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 13/03/2022

Firmato
Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2022

Comune di Cattolica

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa		13 - 1.0 SETTORE 1 - Rufer Claudia							
Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2022 S	271000	POLIZZE ASSICURATIVE ALTRI SERVIZI GENERALI - TUTELA LEGALE	1.11.1.0110	CP	20.000,00	-13.890,00	0,00	-13.890,00	6.110,00
				CS	20.000,00	-13.890,00	0,00	-13.890,00	6.110,00
Totale Variazioni CP Spese - Responsabile 13					20.000,00	-13.890,00	0,00	-13.890,00	6.110,00
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 13					20.000,00	-13.890,00	0,00	-13.890,00	6.110,00
Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 13						0,00	0,00	0,00	



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2022

Comune di Cattolica

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa		50 - 4.0 SETTORE 4 - Volpini Andrea							
Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2022 S	270002	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	1.11.1.0110	CP	40.000,00	13.890,00	13.890,00	0,00	53.890,00
				CS	176.651,69	13.005,22	13.005,22	0,00	189.656,91
Fondo Pluriennale Vincolato:		Altri servizi generali (Titolo 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Spese - Responsabile 50					40.000,00	13.890,00	13.890,00	0,00	53.890,00
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 50					176.651,69	13.005,22	13.005,22	0,00	189.656,91
Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Spese					60.000,00	0,00	13.890,00	-13.890,00	60.000,00
Totale Variazioni CS Spese					196.651,69	-884,78	13.005,22	-13.890,00	195.766,91
Totale Variazioni Fondi Spese					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00